



Protezione SkiPass



POLIZZA COLLETTIVA RESPONSABILITA' CIVILE

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:

- IL DIP DANNI
- IL DIP AGGIUNTIVO DANNI
- IL GLOSSARIO
- LE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE ED ALL'ASSICURATO.

DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE SET INFORMATIVO: 10/2025

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI PRECONTRATTUALI"

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti semplici e chiari"

Contratto di Assicurazione di Responsabilità Civile



Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Net Insurance S.p.A.

Polizza Collettiva:

Data ultimo aggiornamento: 10/2025

“Protezione SKI PASSion Livigno”

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di Assicurazione è?

Questa polizza collettiva offre garanzie assicurative connesse alla pratica ricreativa di sci, sci da fondo, snowboard, slitta, slittino, utilizzando gli impianti di risalita gestiti da Associazione Skipass Livigno - Via Rasia, 999 (c/o Aquagranda) 23041 Livigno (SO), Partita IVA: - Codice Fiscale: 92000080140, società di gestione di impianti di risalita.



Che cosa è assicurato?

In relazione alla pratica ricreativa di sci, sci da fondo, snowboard, slitta, slittino, utilizzando gli impianti di risalita gestiti da Associazione Skipass Livigno, la polizza:

- ✓ tiene indenne l'Assicurato fino a concorrenza del Massimale previsto in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quali civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), in caso di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale causato nel corso dell'Attività Sportiva, da evento avvenuto nel periodo di validità dello SkiPass assicurato nel Periodo di Durata dell'Assicurazione.



Che cosa non è assicurato?

Per tutte le garanzie previste dal contratto di assicurazione e salve le specifiche esclusioni / limitazioni di copertura previste nelle singole Sezioni, sono esclusi i danni verificatisi a seguito di:

- ✗ partecipazione a competizioni agonistiche a qualunque titolo (anche amatoriale), incluse le relative prove, allenamenti e verifiche preliminari o finali previste dal regolamento di gara;
- ✗ pratica di qualsiasi Attività Sportiva esercitata professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta;
- ✗ Sci Alpinismo;
- ✗ Sci Estremo;
- ✗ pratica di guidoslitta (bob), salto dal trampolino con sci, sci acrobatico, skeleton;
- ✗ utilizzo dello skipass contro il Regolamento del Contraente;
- ✗ stato di ubriachezza, abuso di farmaci, psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni;
- ✗ atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- ✗ sinistri avvenuti fuori dall'Area Sciabile;
- ✗ sinistri per i quali non sia intervenuta la pubblica autorità e/o il Servizio di Soccorso sulle piste;
- ✗ danni indiretti e danni di qualsiasi natura non conseguenti a danni materiali a persone o cose;
- ✗ atti di terrorismo, sabotaggio, guerra, guerra civile, insurrezioni, occupazioni militari;
- ✗ energia nucleare o radioattività, nonché impiego di armi nucleari.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione, l'età dell'Assicurato non può essere inferiore a 3 anni compiuti.
- ! La garanzia di Responsabilità Civile è prestata in secondo rischio qualora l'Assicurato abbia già in corso di validità altra polizza di altro assicuratore che preveda la medesima copertura; in tale caso la garanzia interviene dopo l'esaurimento del Massimale del contratto di responsabilità civile dell'altro assicuratore di responsabilità civile.
- ! La garanzia opera esclusivamente qualora, sul luogo dell'evento, sia intervenuto il Servizio di Soccorso sulle piste e/o la pubblica autorità competente.



Dove vale la copertura

L'Assicurazione è valida esclusivamente per i Sinistri avvenuti all'interno della Area Sciabile.



Che obblighi ho?

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso all'Assicuratore tempestivamente e fornire la documentazione richiesta.

La denuncia di Sinistro potrà essere inviata con una delle seguenti modalità:

- per posta: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106 - 26100 CREMONA - Italia;
- per e-mail: claims@netinsurance.it



Quanto e come devo pagare?

Il Premio è determinato sulla base della durata dell'Assicurazione per ogni SkiPass in garanzia e viene pagato in un'unica soluzione.

Il Premio è a carico di Associazione Skipass Livigno



Quando comincia la copertura e quando finisce?

In esecuzione della Convenzione Collettiva n. 911, l'Assicuratore emette un Certificato di Polizza senza tacito rinnovo, a copertura di tutti gli SkiPass acquistati dai clienti della Contraente con associata la copertura assicurativa di Responsabilità Civile, nel Periodo di Durata dell'Assicurazione indicato nel Certificato di Polizza stesso.

Per ogni SkiPass in garanzia, la garanzia ha effetto dalla data del giorno di inizio fruizione dello SkiPass stesso e termina alle ore 24 del giorno di scadenza dello SkiPass.



Come posso disdire la polizza?

Non c'è possibilità di disdetta della Polizza poiché l'Assicurazione cessa alla scadenza senza tacito rinnovo.

Contratto di Assicurazione di Responsabilità Civile



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: Net Insurance S.p.A.

Polizza Collettiva: "Protezione SKI PASSion Livigno"

Data ultimo aggiornamento: 02/2026

il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Net Insurance S.p.A. - Società per Azioni fa parte del Gruppo Assicurativo Poste Vita – Albo Gruppi Assicurativi IVASS n.43 -Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, 00161 Roma, Tel. 06 89326.1 - Fax 06 89326.800; Sito internet: www.netinsurance.it; Email: info@netinsurance.it; PEC: netinsurance@pec.netinsurance.it

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti IVASS n. 1756 del 18/12/2000, n. 2131 del 4/12/2002, n.2444 del 10/7/2006, n. 3213000422 del 9/4/2013, n. 231077 del 20/12/2017 e n. 0297134/23 del 22/12/2023. Iscritta all'Albo delle imprese IVASS n. 1.00136

Il patrimonio netto di **Net Insurance S.p.A.** ammonta € 98.621.883 e il risultato economico di periodo ammonta a € 8.955.594. L'indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità (solvency ratio) è pari a 181,64%.

Tutti i dati sono desunti dal Bilancio della Società al 31/12/2024 disponibile sul sito internet dell'impresa al seguente link:

<http://www.netinsurance.it>

Al contratto si applica la legge italiana.



Che Cosa è assicurato?

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Non sono previste opzioni con riduzione del premio o con pagamento di premio aggiuntivo.



Che Cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono espresse di seguito maggiori informazioni.

Sono previste franchigie e limiti di indennizzo.

La copertura opera fino a concorrenza del Massimale di € 250.000,00 per i danni verso terzi, per morte e per lesioni personali, senza applicazione di alcuna Franchigia.

Per i danni verso terzi per danneggiamenti a cose, la copertura opera con un sottolimito di € 50.000,00 e con l'applicazione di una Franchigia assoluta di € 300,00 per Sinistro, che resta a carico dell'Assicurato.



A chi è rivolto questo prodotto

L'Assicurazione è rivolta alle persone fisiche per la relativa protezione in caso di danni involontariamente cagionati a terzi nel corso dell'attività sportiva svolta nell'area sciabile SKI Area di Livigno (SO) gestita dal Contraente.



Quali costi devo sostenere?

Sul Premio imponibile incidono costi per l'intermediazione assicurativa pari al 30,00%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione o dell'Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Reclami secondo le seguenti modalità: PEC: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it Posta: NET INSURANCE S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 - 00161 ROMA Sarà cura della Compagnia di assicurazioni fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo OPPURE diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	Presentando ricorso: - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile oppure - al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un Sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia di assicurazioni la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia di assicurazioni provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza. - Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente ossia quello in cui ha sede l'impresa che ha stipulato il contratto (rintracciabile all'indirizzo http://www.ec.europa.eu/odr) attivando la procedura FIN - NET oppure direttamente all' IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il presente contratto è soggetto all'imposta sui premi di assicurazione vigente in Italia. Alla data di redazione del presente documento l'imposta per la Garanzia Responsabilità Civile Terzi è pari al 22,25% del premio. Le prestazioni assicurate non sono soggette a tassazione.
---	--

Cos'è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.
-------------------------------------	---

	Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.netinsurance.it/comunicazioni/diritto-alloblio-oncologico/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE.

Condizioni di Assicurazione

PROTEZIONE SKIPASSion Livigno

Polizza Collettiva Responsabilità Civile



Sommario

GLOSSARIO	2
PREMESSA.....	4
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	4
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE.....	4
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del <i>Rischio</i>	4
Art. 2 - Assicurazione per conto altrui – Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dall'Assicurazione	4
Art. 3 - Effetto e durata dell'Assicurazione - Decorrenza della garanzia	4
Art. 4 - Determinazione del Premio	4
Art. 5 - Recesso in caso di Sinistro	4
Art. 6 - Altre assicurazioni	4
Art. 7 - Modifiche dell'Assicurazione.....	4
Art. 8 - Forma delle comunicazioni	5
Art. 9 - Oneri fiscali	5
Art. 10 - Limiti di età	5
Art. 11 - Persone non assicurabili	5
Art. 12 - Validità territoriale	5
Art. 13 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente	5
GARANZIE PRESTATE.....	5
Art. 14 - Oggetto dell'Assicurazione	5
Art. 15 - Esclusioni.....	5
Art. 16 - Cosa fare in caso di Sinistro	6
Art. 17 - Gestione delle vertenze e spese di resistenza.....	6
Art. 18 - Persone non considerate terzi	6
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....	7

Condizioni di Assicurazione

PROTEZIONE SKIPASSion Livigno

Polizza Collettiva Responsabilità Civile



GLOSSARIO

Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consultare il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono.

Definizioni

Aderente/Assicurato

La persona fisica intestataria titolare che ha acquistato dal Contraente, lo SkiPass con copertura assicurativa.

Area Sciabile

La superficie innevata, anche artificialmente, aperta al pubblico e comprendente piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo, la slitta e lo slittino e gli altri sport individuati dalle singole normative regionali.

Assicuratore

Net Insurance S.p.A.

Assicurazione

Il contratto mediante il quale l'Assicuratore, a fronte del pagamento del Premio, si obbliga a corrispondere un Indennizzo in caso di Sinistro nei limiti delle Condizioni di Assicurazione.

Attività Sportiva

La pratica ricreativa di sci, sci da fondo, snowboard, slitta, slittino, utilizzando gli impianti di risalita gestiti dal Contraente.

È esclusa dal novero di Attività Sportiva e quindi esclusa da ogni garanzia:

- la partecipazione a competizioni agonistiche a qualunque titolo (anche amatoriale), incluse le relative prove, allenamenti e verifiche preliminari o finali previste dal regolamento di gara;
- Sci Alpinismo;
- Sci Estremo;
- utilizzo dello skipass contro il Regolamento del Contraente;
- sinistri avvenuti fuori dall'Area Sciabile.

Beneficiario

Il soggetto cui spetta l'Indennizzo.

Certificato di Polizza

Il documento, sottoscritto dall'Assicuratore, che prova l'Assicurazione.

Contraente

Associazione Skipass Livigno - Via Rasia, 999 (c/o Aquagranda) 23041 Livigno (SO) – Italia, Partita IVA: - Codice Fiscale: 92000080140, Email: info@skipasslivigno.com, Tel.: +39 0342 996915, società di gestione di impianti di risalita, quale soggetto che stipula l'Assicurazione per conto altrui, ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile.

Convenzione Collettiva

Pattuizione quadro ad inclusione facoltativa, sottoscritta, attraverso il Distributore, tra la Compagnia ed il Contraente.

Distributore

Enablia S.p.A., Via Roberto Bracco ,6 – 20159 Milano, C.F./P.IVA 06680830962, iscrizione RUI n. A000317603.

Franchigia

L'importo che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.

Indennizzo

La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di Sinistro.

Condizioni di Assicurazione

PROTEZIONE SKIPASSion Livigno

Polizza Collettiva Responsabilità Civile



Massimale assicurato

L'importo massimo che l'Assicuratore indennizza in caso di Sinistro e che è riportato nelle Condizioni di Assicurazione.

Parte

L'Assicuratore o l'Assicurato, quando disgiuntamente.

Parti

L'Assicuratore e l'Assicurato, quando congiuntamente.

Periodo di Durata dell'Assicurazione.

Il periodo di durata del contratto di assicurazione indicato nel Certificato di Polizza.

Premio

Importo, comprensivo di imposte, che il Contraente deve corrispondere per le Coperture Assicurative prestate.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini fissati dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni da quando si è verificato il fatto su cui si fondano.

Rischio

La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Sci alpinismo

La pratica dello sci, anche fuori pista, con ascensioni ed escursioni in montagna, senza utilizzo degli impianti di risalita, su percorsi non tracciati e con livello di difficoltà superiore a BS della scala di Blachère.

Sci estremo

Discesa con sci su pendii superiori a 55 gradi di pendenza.

Set Informativo

L'insieme della documentazione contrattuale (DIP Danni, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione) da consegnare all'Assicurato.

SkiPass

Titolo di fruizione, per un periodo determinato, degli impianti di risalita gestiti dal Contraente.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Soccorso sulle piste

L'organismo di salvataggio civile o militare o l'organismo specializzato pubblico o privato regolarmente autorizzato a prestare il servizio di soccorso all'Assicurato nel luogo di accadimento del Sinistro.

Terzi

Le persone fisiche diverse dall'Assicurato. Non sono considerati terzi il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli, nonché qualsiasi parente o affine convivente con l'Assicurato.

Condizioni di Assicurazione PROTEZIONE SKIPASSion Livigno

Polizza Collettiva Responsabilità Civile



PREMESSA

1. Il Contraente gestisce gli impianti di risalita della SKI Area di Livigno (SO);
2. Il Contraente intende qualificare ulteriormente i propri servizi, offrendo agli utenti, al momento dell'acquisto dello SkiPass, la possibilità di associare una copertura assicurativa di Responsabilità Civile, con premio a proprio carico.
3. il Contraente, l'Assicuratore ed il Distributore hanno pertanto stipulato apposita Convenzione Collettiva n. 911 per la stipula di Assicurazioni secondo le condizioni di cui al seguito.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine seguenti formano parte integrante della Polizza sottoscritta dal Contraente. L'Assicurazione vale esclusivamente per le garanzie riportate nelle presenti Condizioni di Assicurazione. Le coperture assicurative indicate sono operanti se sia stato pagato il relativo Premio.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del *Rischio*.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Assicurazione per conto altrui – Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dall'Assicurazione

Gli obblighi derivanti dall'Assicurazione devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 c.c.

Art. 3 - Effetto e durata dell'Assicurazione - Decorrenza della garanzia

In esecuzione della Convenzione Collettiva n. 911, l'Assicuratore con cadenza mensile, emette un'Assicurazione senza tacito rinnovo, a copertura di tutti gli SkiPass acquistati dai clienti della Contraente con associata la copertura assicurativa di Responsabilità Civile, nel Periodo di Durata dell'Assicurazione indicato nel Certificato di Polizza.

Per ogni SkiPass in garanzia, la copertura ha effetto dalla data del giorno di inizio fruizione dello SkiPass e termina alle ore 24 del giorno di scadenza dello stesso.

Art. 4 - Determinazione del Premio

Il Premio per ogni Certificato di Polizza emesso, è determinato sulla base della durata degli SkiPass in garanzia nel relativo Periodo di Durata dell'Assicurazione. Il Premio è a carico del Contraente.

Art. 5 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Assicurazione e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, le Parti, possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di recesso esercitato dall'Assicuratore, quest'ultimo, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.

Art. 6 - Altre assicurazioni

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare eventuali altre assicurazioni riguardanti lo stesso Rischio garantito dalla presente Assicurazione, fermo l'obbligo di darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 c.c.

La garanzia è prestata in secondo rischio qualora l'Assicurato abbia già in corso di validità altra polizza di altro assicuratore che preveda la medesima copertura; in tale caso la garanzia interviene dopo l'esaurimento del Massimale del contratto di responsabilità civile dell'altro assicuratore di responsabilità civile.

Art. 7 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni al contratto di Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Condizioni di Assicurazione

PROTEZIONE SKIPASSion Livigno



Polizza Collettiva Responsabilità Civile

Art. 8 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l'Assicurato sono tenuti devono essere effettuate per iscritto e spiegano effetti dal momento in cui pervengono all'Assicuratore.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente. Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

Art. 10 - Limiti di età

Al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione, l'età dell'Assicurato non può essere inferiore a 3 anni compiuti.

Art. 11 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), i soggetti sieropositivi al virus H.I.V., nonché le persone affette da epilessia, dalla *Malattia* di Parkinson o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.

Art. 12 - Validità territoriale

L'Assicurazione è valida esclusivamente per i Sinistri avvenuti all'interno della Area Sciabile.

Art. 13 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente

Tutte le controversie relative alla presente Assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di controversia tra le Parti, è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni deferendo la controversia esclusivamente ad organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (www.giustizia.it). Qualora successivamente si ricorra all'Autorità Giudiziaria, foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato.

GARANZIE PRESTATE

Art. 14 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicuratore tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quali civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale causato nel corso dell'Attività Sportiva, da evento avvenuto nel periodo di validità dello SkiPass assicurato nel Periodo di Durata dell'Assicurazione.

La copertura opera fino a concorrenza del **Massimale di € 250.000,00** per i danni verso terzi, per morte e per lesioni personali, senza applicazione di alcuna Franchigia.

Per i danni verso terzi per danneggiamenti a cose, la copertura opera con un **sottolimito di € 50.000,00** e con l'applicazione di una **Franchigia assoluta di € 300,00** per Sinistro, che resta a carico dell'Assicurato.

La garanzia opera esclusivamente qualora, sul luogo dell'evento, sia intervenuto il Servizio di Soccorso sulle piste e/o la pubblica autorità competente.

La garanzia è prestata in secondo rischio qualora l'Assicurato abbia già in corso di validità altra polizza di altro assicuratore che preveda la medesima copertura; in tale caso la garanzia interviene dopo l'esaurimento del Massimale del contratto di responsabilità civile dell'altro assicuratore di responsabilità civile.

Art. 15 - Esclusioni

Sono esclusi i danni verificatisi a seguito di:

- **partecipazione a competizioni agonistiche a qualunque titolo (anche amatoriale), incluse le relative prove, allenamenti e verifiche preliminari o finali previste dal regolamento di gara;**
- **pratica di qualsiasi Attività Sportiva esercitata professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta;**
- **Sci Alpinismo;**
- **Sci Estremo;**
- **pratica di guidoslitta (bob), salto dal trampolino con sci, sci acrobatico, skeleton;**

Condizioni di Assicurazione

PROTEZIONE SKIPASSion Livigno



Polizza Collettiva Responsabilità Civile

- utilizzo dello skipass contro il Regolamento del Contraente;
- stato di ubriachezza, abuso di farmaci, psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni;
- atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- sinistri avvenuti fuori dall'Area Sciabile;
- sinistri per i quali non sia intervenuta la pubblica autorità e/o il Servizio di Soccorso sulle piste;
- danni indiretti e danni di qualsiasi natura non conseguenti a danni materiali a persone o cose;
- atti di terrorismo, sabotaggio, guerra, guerra civile, insurrezioni, occupazioni militari;
- energia nucleare o radioattività, nonché impiego di armi nucleari.

Art. 16 - Cosa fare in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono dare avviso all'Assicuratore entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 c.c.

La denuncia deve essere inviata, inoltrando l'avviso di Sinistro, con una delle seguenti modalità:

- per posta: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106 - 26100 CREMONA - Italia
- per e-mail: claims@netinsurance.it

La denuncia deve contenere:

- nome e cognome dell'Assicurato e copia dello SkiPass; (nota: l'identificativo è contenuto nella copia dello Skipass)
- luogo, giorno e ora dell'evento, nonché le cause e le modalità di accadimento;
- estremi della controparte ed eventuali testimoni;
- descrizione delle lesioni personali e/o dei danni a cose subiti dal Terzo;
- verbale rilasciato dall'autorità intervenuta e/o dal Servizio di Soccorso sulle piste;
- estremi di eventuali altre polizze assicurative operanti sul medesimo rischio.

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

L'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per la corretta valutazione del Sinistro denunciato.

Art. 17 - Gestione delle vertenze e spese di resistenza

L'Assicuratore assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

L'Assicuratore ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale assicurato per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra l'Assicuratore e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Assicuratore non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 18 - Persone non considerate terzi

Ai fini della presente Assicurazione, non sono considerati terzi rispetto all'Assicurato: il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli, nonché qualsiasi parente e affine convivente.



INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016

La società **Net Insurance S.p.A.** (più avanti, anche l'“Assicuratore”, “Net”, la “Società”) con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (più avanti, anche il “Regolamento”), ed in coerenza del principio di trasparenza e consapevolezza delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati, rende le presenti informazioni.

1) Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è la Società Net Insurance S.p.A., con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, alla quale l'interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

2) Tipologia e fonte dei dati

I dati personali trattati da Net Insurance S.p.A., a seconda della tipologia di polizza da lei sottoscritta, sono i dati personali Suoi, dei Suoi familiari, degli assicurati e di terzi beneficiari (ove applicabile) o aventi titolo sui beni assicurati, da Lei forniti nel corso del rapporto con la Società (sia nella fase di valutazione del rischio, sia nella successiva fase liquidativa).

Tali dati personali potranno includere, a titolo esemplificativo, dati identificativi, anagrafici e professionali, stato civile, informazioni finanziarie (inclusi i premi), dati bancari e dati relativi a documenti personali e qualsiasi altro beneficiario.

Il mancato conferimento di tali dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/dei contratto/i di assicurazione.

Può accadere, inoltre, che nel corso della durata del/dei contratto/i che Lei intende sottoscrivere in data odierna ovvero di altri eventuali ulteriori contratti di assicurazione che dovesse sottoscrivere in seguito (di seguito anche “**il/i Contratto/i**”) al fine dell'esecuzione di specifiche operazioni, la Società venga in possesso di categorie particolari di dati (quali, ad esempio, dati idonei a rivelare lo stato di salute). Per il trattamento di tali dati la legge richiede il Suo consenso da manifestarsi in modo esplicito. Il mancato conferimento del consenso per le categorie particolari di dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/i Contratto/i.

3) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

Net tratterà i Suoi dati personali, ivi ricomprese categorie particolari di dati per le seguenti principali finalità:

- finalità connesse all'emissione del/i Contratto/i, finalità connesse all'esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto assunti dalla Società (ad esempio gestione amministrativa del rapporto, gestione dei sinistri, gestione dei premi e di eventuali richieste di indennizzo). La base giuridica di tali attività di trattamento si riviene nella necessità di dare esecuzione e gestire il Contratto di cui Lei è parte o le misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; per le sole categorie particolari di dati la base giuridica si individua nel Suo consenso;
- finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi (es. normativa Antiriciclaggio, prevenzione del terrorismo), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla Legge e da Organismi di Vigilanza e Controllo. La base giuridica è individuata dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale a cui la Società è soggetta;
- finalità di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali ovvero difendere in fase stragiudiziale e giudiziale i diritti della Società. La base giuridica si individua nel perseguimento del legittimo interesse della Società alla prevenzione dei fenomeni di frode in materia assicurativa e nella tutela dei diritti della Società derivanti dalla legge o dai contratti di cui è parte.

Inoltre, la Società tratterà i suoi dati personali ad esclusione di quelli di natura particolare:

- previo consenso specifico, anche per finalità di marketing e/o profilazione, realizzate sia con modalità automatizzata (es. email, sms, fax) sia con modalità non automatizzate (es. posta ordinaria, telefono con operatore) di contatto, quali a mero titolo esemplificativo, ricerche di mercato, indagini statistiche, anche intese a rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della

Condizioni di Assicurazione

PROTEZIONE SKIPASSion Livigno



Polizza Collettiva Responsabilità Civile

clientela, invio di comunicazioni personalizzate su prodotti e servizi della Società o di Società appartenenti al Gruppo, anche sulla base delle Sue abitudini e dei Suoi interessi. Il conferimento dei dati per tali finalità è del tutto facoltativo e la decisione di non concedere tali consensi non inficerà l'esecuzione del rapporto con la Società, precludendole solo la possibilità di ricevere materiale commerciale e promozionale. La base giuridica del trattamento di questi trattamenti si individua nel Suo consenso espresso.

4) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura particolare:

- è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate nel Regolamento;
- avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
- è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e/o da altri soggetti in qualità di responsabili e/o autorizzati al trattamento.

5) Destinatari dei dati

- I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 3 - ad altri soggetti della filiera assicurativa, quali coassicuratori, riassicuratori, società di archiviazione, società di gestione dei sinistri, fiduciari peritali e legali, enti di controllo (IVASS, COVIP, CONSAP, UIF, Banca d'Italia), Autorità Giudiziaria ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per legge o per la finalità di conclusione/esecuzione del contratto assicurativo.
- Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 3, a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate,) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- I dati personali potranno essere comunicati, ove necessario, a soggetti facenti parte della c.d. "catena assicurativa" e che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento (in particolare canali di acquisizione di contratti di assicurazione e loro collaboratori, assicuratori, coassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati, medici, periti ed altri consulenti, strutture sanitarie, agenzie investigative, servi di spedizione etc.), banche e organismi associativi e consortili del settore assicurativo (ANIA e conseguentemente le imprese di assicurazioni ad essa associate), IVASS, UIF ed altre Autorità Pubbliche nonché persone, società, associazioni che svolgono servizi di assistenza e/o consulenza per Net (es. in materia contabile, amministrativa, finanziaria), società o soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società.

L'elenco dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati o che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta, all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero presso la sede della Società.

I dati non sono generalmente trasferiti fuori dall'unione europea; tuttavia, ove per specifiche esigenze connesse alla sede dei servizi resi dai fornitori, fosse necessario trasferire i dati verso Paese situati fuori dallo Spazio economico Europeo, anche in Paesi che non offrono protezione adeguata, Net si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di clausole contrattuali tipo (si potrà richiedere al DPO/Responsabile per la protezione dei dati personali – all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero con lettera raccomandata indirizzata alla Società – copia degli impegni assunti dai terzi nel contesto di tali clausole nonché l'elenco dei Paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo dove sono trasferiti i dati).

6) Periodo di conservazione dei dati

L'Assicuratore, fatta salva la gestione di eventuale contenzioso e la vigente normativa fiscale e tributaria, è obbligato a conservare i dati personali:

- riguardo ai contratti assicurativi, per cinque anni dalla data in cui il contratto ha cessato di avere effetto e per cinque anni dalla data di eliminazione senza pagamento di indennizzo o del pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di risarcimento e di spese dirette (Art. 8 del Regolamento ISVAP n.27/2008);
- riguardo ad ogni altro documento / contratto, per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione (art. 2220 del Codice Civile).

Condizioni di Assicurazione

PROTEZIONE SKIPASSion Livigno



Polizza Collettiva Responsabilità Civile

7) Diritti dell'Interessato

7.1) Il Regolamento conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti in relazione ai dati personali comunicati, che potranno essere esercitati nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:

- Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15);
- Diritto di rettifica (art. 16);
- Diritto di cancellazione (diritto all'oblio) (art. 17);
- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
- Diritto di opposizione (art. 21);
- Diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all'esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento. Il DPO può essere contattato come indicato nel successivo punto.

7.2) Per esercitare i diritti, può scrivere a:

NET INSURANCE S.p.A.

Responsabile Protezione Dati

Via Giuseppe Antonio Guattani, 4,

00161 Roma

ResponsabileProtezioneDati@netinsurance.it

ResponsabileProtezioneDati@pec.netinsurance.it

7.3) Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziale, Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità a cui è demandato il controllo del rispetto del regolamento; per l'Italia: il Garante per la protezione nelle seguenti modalità:

- a. raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma
- b. messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it

Condizioni di Assicurazione PROTEZIONE SKIPASSion Livigno

Polizza Collettiva Responsabilità Civile



CONTATTI UTILI

Sito www.netinsurance.it

PER DENUNCIARE UN SINISTRO

- per posta: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106 - 26100 CREMONA - Italia
- per e-mail: claims@netinsurance.it

PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI

Sito: www.netinsurance.wecare.it

E-mail: wecare@netinsurance.it

PER INOLTARE UN RECLAMO

Net Insurance S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani, 4 - 00161 ROMA

Fax: +39 06 89326570

PEC: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it